



**Normativa e giurisprudenza di interesse per la Giustizia amministrativa
a cura dell'Ufficio studi, massimario e formazione.**

Indice

Corte di giustizia dell'Unione europea

- 1. Corte di giustizia UE, IX sez., 17 ottobre 2019, si pronuncia sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari.**

Corte costituzionale

- 2. Corte cost., 27 settembre 2019, n. 215, sul riparto di competenze legislative, in materia di ambiente, tra Stato e Regione/Provincia speciale.**

Corte di cassazione, sezioni unite civili

- 3. Cass. civ., sez. un., 17 ottobre 2019, n. 26206, al g.o. la giurisdizione in merito ad una controversia relativa alla domanda di pagamento del compenso per le prestazioni di specialistica ambulatoriale erogate fuori budget;**
- 4. Cass. civ., sez. un., 7 ottobre 2019, n. 25021, sulla possibilità o meno di disporre la divisione – ordinaria od ereditaria - di un immobile costruito abusivamente;**
- 5. Cass. civ., sez. un., 4 ottobre 2019, n. 24859, sulla possibilità per la P.A. di promuovere alternativamente nei confronti degli amministratori o dipendenti un giudizio di responsabilità innanzi alla Corte dei conti ovvero – anche per far valere il danno all'immagine - innanzi al giudice civile.**

Consiglio di Stato, Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana e Tribunali amministrativi Regionali

6. T.a.r. per il Molise, sez. I, 14 ottobre 2019, n. 340, sulla valutazione degli elementi progettuali che non modificano l'oggetto dell'appalto ma ottimizzano il risultato finale dell'intervento;
7. T.a.r. per il Piemonte, sez. II, 7 ottobre 2019, n. 1045, sull'istanza del detenuto di ostensione della documentazione formata dall'amministrazione penitenziaria;
8. T.a.r. per il Lazio, Roma, sez. III *ter*, 30 settembre 2019, n. 11419, di rimessione alla Corte costituzionale del requisito di partecipazione per la selezione per l'insegnamento nelle scuole statali all'estero.

Normativa

9. [DECRETO LEGISLATIVO 7 ottobre 2019, n. 114](#) Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, recante codice di giustizia contabile, adottato ai sensi dell'articolo 20 della legge 7 agosto 2015, n. 124. (GU Serie Generale n. 243 del 16-10-2019);

Entrata in vigore del provvedimento: 31/10/2019.

Corte di giustizia dell'Unione europea

(1)

La Corte di giustizia UE si pronuncia sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari.

[Corte di giustizia dell'Unione europea, sezione IX, sentenza 17 ottobre 2019, C – 569/18 – Caseificio Cirigliana Srl, Mail Srl, Sorì Italia Srl contro Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero della Salute.](#)

La Corte di giustizia ha precisato che:

“L’articolo 4, lettera c), e l’articolo 7, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, nonché il disciplinare del prodotto «Mozzarella di Bufala Campana DOP», devono essere interpretati nel senso che essi non ostano a una normativa nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, che dispone che l’attività di produzione della «Mozzarella di Bufala Campana DOP» abbia luogo in spazi esclusivamente destinati a detta produzione, sia pure dentro uno stesso ed unico stabilimento, e nei quali siano vietati la detenzione e lo stoccaggio di latte proveniente da allevamenti non inseriti nel sistema di controllo della denominazione di origine protetta (DOP) «Mozzarella di Bufala Campana», se tale normativa costituisce un mezzo necessario e proporzionato per salvaguardare la qualità del prodotto o per assicurare il rispetto del disciplinare di detta DOP, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare.”

Si segnala che la decisione sarà oggetto di apposita News a cura dell’Ufficio studi, massimario e formazione.

Corte costituzionale

(2)

La Corte si pronuncia sul riparto di competenze legislative, in materia di ambiente, tra Stato e Regione/Provincia speciale.

[Corte costituzionale, sentenza 27 settembre 2019, n. 215 – Pres. Lattanzi, Red. Prosperetti.](#)

La Corte ha dichiarato:

1) *“non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1 della legge della Provincia autonoma di Trento 11 luglio 2018, n. 9 (Attuazione dell’articolo 16 della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche: tutela del sistema alpicolturale), promossa dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento agli artt. 117, primo e secondo comma, lettera s), e 118, secondo comma, della Costituzione, nonché all’art. 107 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), con il ricorso indicato in epigrafe;*

2) *non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1 della legge della Provincia autonoma di Bolzano 16 luglio 2018, n. 11 (Misure di prevenzione e di intervento concernenti i grandi carnivori. Attuazione dell’articolo 16 della direttiva 92/43/CEE), promossa dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento all’art. 117, primo e secondo comma, lettera s), Cost., in relazione all’art. 11 del d.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche), all’art. 118, primo e secondo comma, Cost., e agli artt. 4, 8 e 107 del d.P.R. n. 670 del 1972, con il ricorso indicato in epigrafe.”*

Corte di cassazione, sezioni unite civili

(3)

Le Sezioni unite, pronunciando sul conflitto negativo di giurisdizione sollevato dal T.a.r. per la Calabria, hanno dichiarato la giurisdizione del g.o. in merito ad una controversia relativa ad una domanda di pagamento del compenso per le prestazioni di specialistica ambulatoriale erogate fuori budget.

[Corte di cassazione, sezioni unite civili, ordinanza 16 ottobre 2019, n. 26206](#)
[– Pres. Bisogni, Est. Giusti.](#)

Le Sezioni unite hanno precisato che: *“costituisce principio consolidato l’affermazione che le controversie, concernenti «indennità, canoni ed altri corrispettivi» nei rapporti, qualificabili come concessione di pubblico servizio, tra le ASL e le case di cura o le strutture minori, quali laboratori o gabinetti specialistici, riservate alla giurisdizione del giudice ordinario dall’art. 133, comma 1, lettera c), cod. proc. amm., sono sostanzialmente quelle contrassegnate da un contenuto meramente patrimoniale, attinente al rapporto interno tra la P.A. concedente e il concessionario del servizio pubblico (contenuto in ordine al quale la contrapposizione tra le parti si presta ad essere schematizzata secondo il binomio “obbligo pretesa”, senza che assuma rilievo un potere d’intervento riservato alla P.A. per la tutela d’interessi generali); mentre, se la controversia esula da tali limiti e coinvolge la verifica dell’azione autoritativa della P.A. sull’intera economia del rapporto concessorio, il conflitto tra la P.A. e il concessionario si configura secondo il binomio “potere interesse” e viene attratto nella sfera della competenza giurisdizionale del giudice amministrativo (Cass. civ., sez.un., 3 febbraio 2014, n. 2294; Cass. civ., sez. un., 29 ottobre 2015, n. 22094; Cass. civ., sez. un., 8 novembre 2016, n. 22646); che, invero, appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario la controversia che abbia ad oggetto soltanto l’effettiva debenza dei corrispettivi in favore del concessionario, senza coinvolgere la verifica dell’azione autoritativa della P.A., posto che, nell’attuale sistema sanitario, il pagamento delle prestazioni rese dai soggetti privati accreditati viene effettuato nell’ambito di appositi accordi contrattuali, ben potendo il giudice ordinario direttamente accertare e sindacare le singole voci costitutive del credito fatto valere dal privato (Cass. civ., sez. un., 26 gennaio 2011, n. 1771; Cass. civ., sez. un., 20 giugno 2012, n. 10149)”*.

Nello stesso senso Cass. civ., sez. un., 16 ottobre 2019, n. 26205, n. 26204, n. 26203, n. 26202, n. 26201 e n. 26200.

(4)

Le Sezioni unite si pronunciano sulla possibilità o meno di disporre la divisione – ordinaria od ereditaria - di un immobile costruito abusivamente.

[Corte di cassazione, sezioni unite civili, sentenza 7 ottobre 2019, n. 25021 – Pres. Mammone, Est. Lombardo.](#)

Le Sezioni unite hanno precisato che:

1) *“Gli atti di scioglimento delle comunioni relativi ad edifici, o a loro parti, sono soggetti alla comminatoria della sanzione della nullità prevista dall’art. 40, secondo comma, della legge n. 47 del 1985 per gli atti tra vivi aventi per oggetto diritti reali relativi ad edifici realizzati prima della entrata in vigore della legge n. 47 del 1985 dai quali non risultino gli estremi della licenza o della concessione ad edificare o della concessione rilasciata in sanatoria ovvero ai quali non sia unita copia della domanda di sanatoria corredata dalla prova del versamento delle prime due rate di oblazione o dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante che la costruzione dell’opera è stata iniziata in data anteriore al 10 settembre 1967”.*

2) *“Gli atti di scioglimento della comunione ereditaria sono soggetti alla comminatoria della sanzione della nullità, prevista dall’art. 46, comma 1, del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (già art. 17 della legge 28 febbraio 1985, n. 47) e dall’art. 40, comma 2, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, per gli atti tra vivi aventi per oggetto diritti reali relativi ad edifici o a loro parti dai quali non risultino gli estremi della licenza o della concessione ad edificare o della concessione rilasciata in sanatoria”.*

3) *“Quando sia proposta domanda di scioglimento di una comunione (ordinaria o ereditaria che sia), il giudice non può disporre la divisione che abbia ad oggetto un fabbricato abusivo o parti di esso, in assenza della dichiarazione circa gli estremi della concessione edilizia e degli atti ad essa equipollenti, come richiesti dall’art. 46 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e dall’art. 40, comma 2, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, costituendo la regolarità edilizia del fabbricato condizione dell’azione ex art. 713 cod. civ., sotto il profilo della “possibilità giuridica”, e non potendo la pronuncia del giudice realizzare un effetto maggiore e diverso rispetto a quello che è consentito alle parti nell’ambito della loro autonomia negoziale. La mancanza della documentazione attestante la regolarità edilizia dell’edificio e il mancato esame di essa da parte del giudice sono rilevabili d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio”.*

4) *“Allorquando tra i beni costituenti l’asse ereditario vi siano edifici abusivi, ogni coerede ha diritto, ai sensi all’art. 713, primo comma, cod. civ., di chiedere e ottenere lo scioglimento giudiziale della comunione ereditaria per l’intero complesso degli altri beni ereditari, con la sola esclusione degli edifici abusivi, anche ove non vi sia il consenso degli altri dividendi”.*

5) *“In forza delle disposizioni eccettuative di cui all’art. 46, comma 5 del d.P.R. n. 380 del 2001 e all’art. 40, commi 5 e 6, della legge n. 47 del 1985, lo scioglimento della comunione (ordinaria o ereditaria) relativa ad un edificio abusivo che si renda necessaria nell’ambito dell’espropriazione di beni indivisi (divisione c. d. “endoesecutiva o nell’ambito del fallimento (ora, liquidazione giudiziale) e delle altre procedure concorsuali (divisione c. d. “endoconcorsuale”) è sottratta alla comminatoria di nullità prevista, per gli atti di scioglimento della comunione aventi ad oggetto edifici abusivi, dall’art. 46, comma 1, del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e dall’art. 40, comma 2, della legge 28 febbraio 1985, n. 47”.*

Le Sezioni unite si pronunciano sulla possibilità per la P.A. di promuovere alternativamente nei confronti degli amministratori o dipendenti un giudizio di responsabilità innanzi alla Corte dei conti ovvero – anche per far valere il danno all’immagine - innanzi al giudice civile.

[Corte di cassazione, sezioni unite civili, ordinanza 4 ottobre 2019, n. 24859 – Pres. Tirelli, Est. Giusti.](#)

Le Sezioni unite hanno evidenziato che: *“Poiché l’azione di responsabilità contabile nei confronti del dipendente di un’amministrazione pubblica non è sostitutiva delle ordinarie azioni civilistiche di responsabilità nei rapporti tra l’amministrazione e il soggetto danneggiante, la singola P.A. danneggiata ben può promuovere dinanzi al giudice ordinario l’azione civilistica di responsabilità a titolo risarcitorio, facendo valere il proprio interesse particolare e concreto in relazione agli scopi specifici che essa persegue, non essendo neppure in astratto ipotizzabile che la P.A. non possa agire in sede giurisdizionale a tutela dei propri diritti (artt. 3 e 24 Cost.), tanto più in mancanza di specifiche norme derogatorie (Cass. civ., sez. un., 10 settembre 2013, n. 20701; Cass. civ., sez. un., 19 febbraio 2019, n. 4883). L’azione può essere proposta dinanzi al giudice ordinario anche per far valere il risarcimento del danno all’immagine arrecato all’ente pubblico, non essendo prevista una riserva di giurisdizione esclusiva in favore del giudice contabile, in quanto l’art. 17, comma 30-ter, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 3 agosto 2009, n. 102, nel prevedere la proposizione dell’azione per il risarcimento del danno all’immagine da parte delle procure regionali della Corte dei conti nel giudizio erariale, si limita a circoscrivere oggettivamente l’ambito di operatività dell’azione, senza introdurre una preclusione alla proposizione della stessa dinanzi al giudice ordinario da parte dell’amministrazione danneggiata”.*

Consiglio di Stato, Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana e Tribunali amministrativi regionali

Le massime e le relative appendici, a cura del Cons. Giulia Ferrari, possono consultarsi nella Sezione "In evidenza" della Home page del sito istituzionale.

(6)

Il T.a.r. per il Molise si pronuncia sulla valutazione degli elementi progettuali che non modificano l'oggetto dell'appalto ma ottimizzano il risultato finale dell'intervento.

[T.a.r. per il Molise, sezione I, sentenza 14 ottobre 2019, n. 340 – Pres. Silvestri, Est. Giancaspro.](#)

Il T.a.r. ha osservato innanzi tutto che l'art. 95, comma 14 bis, d.lgs. n. 50 del 2016 non sanziona con l'esclusione dalla gara la ditta che abbia proposto opere aggiuntive rispetto a quelle oggetto di gara, ma si rivolge alla stazione appaltante, precludendo l'attribuzione di un apposito punteggio; conseguentemente ha ritenuto manifestamente infondata la censura con cui la ricorrente pretende di correlare la sanzione escludente alla offerta di opere ritenute aggiuntive rispetto a quelle poste a base di gara.

Ha chiarito il T.a.r. che le soluzioni progettuali proposte non possono essere qualificate opere aggiuntive rispetto a quella descritta dal progetto esecutivo, ma costituiscono una miglioria coerente con gli obiettivi perseguiti

dall'amministrazione comunale; pertanto sono compatibili con il divieto di cui all'art. 95, comma 14 bis, d.lgs. n. 50 del 2016.

Nel caso di specie la ricorrente, con un'unica ed articolata censura, aveva denunciato che le ditte collocate ai primi due posti della graduatoria di gara avrebbero previsto nelle proprie offerte la realizzazione di opere aggiuntive rispetto ai lavori oggetto dell'appalto, consistenti nel risanamento strutturale ai fini del miglioramento sismico di un ponte di importanza strategica, avendo rispettivamente proposto la realizzazione "di un parcheggio pubblico sottostante l'impalcato con bacheche informative di metallo, fioriere, illuminazione", nonché "di un parco e di un parco giochi con pavimentazione e allestimenti di varia natura".

(7)

Il T.a.r. per il Piemonte si pronuncia sull'istanza del detenuto di ostensione della documentazione formata dall'amministrazione penitenziaria.

[T.a.r. per il Piemonte, sezione II, sentenza 7 ottobre 2019, n. 1045 – Pres. Testori, Est. Malanetto.](#)

Il T.a.r. ha declinato la giurisdizione individuando il giudice competente in quello della sorveglianza.

Ha chiarito che la peculiare posizione di restrizione carceraria che caratterizza il ricorrente, il quale chiede di fatto a questo TAR di ingerirsi nei rapporti tra il medesimo e l'amministrazione penitenziaria, se da un lato non

comprime o estingue ex se le posizioni giuridiche soggettive di cui il detenuto resta certamente titolare, le conforma secondo una gestione compatibile con l'ambiente carcerario e la funzione rieducativa della pena. Il rapporto carcerario vede il proprio giudice naturale nel magistrato di sorveglianza che, di tale rapporto, ha una necessaria gestione complessiva.

La giurisprudenza ordinaria e costituzionale e il legislatore hanno compiuto un lungo cammino di riconoscimento e tutela dei diritti dei detenuti; questi ultimi, da un lato, godono della tutela ordinaria per quanto concerne i "rapporti estranei all'esecuzione penale", dall'altro vantano, come detto, posizioni giuridiche soggettive nella gestione del rapporto penitenziario. La gestione di tali posizioni giuridiche soggettive, tuttavia, passa fisiologicamente attraverso la magistratura di sorveglianza.

Il rapporto di detenzione in senso stretto ha subito nel tempo una evoluzione, nel senso di una sempre maggiore sensibilità per i diritti dei detenuti, che implica anche la costruzione di sistemi giurisdizionali di tutela degli stessi, e un maggiore accento sulla funzione rieducativa. Secondo la giurisprudenza della Corte Costituzionale: "con la sentenza n. 212 del 1997, l'esigenza costituzionale del riconoscimento di un diritto d'azione in un procedimento avente caratteri giurisdizionali si è affermata indipendentemente dalla natura dell'atto produttivo della lesione, individuandosi la sede della tutela nella magistratura di sorveglianza, magistratura alla quale spetta, secondo l'ordinamento penitenziario vigente, una tendenzialmente piena funzione di garanzia dei diritti dei detenuti e degli internati. Una garanzia - è stato altresì precisato - che comporta il vaglio di legittimità pieno non solo del rispetto dei presupposti legislativi dettati all'amministrazione per l'adozione delle misure, ma anche dei loro contenuti, con particolare riferimento.

Non compete al T.a.r. prendere posizione nella disputa che richiede un percorso interno alla giurisprudenza pertinente, come per altro già accaduto con i plurimi interventi della Corte Costituzionale e l'approvazione dell'art. 35 *bis* della legge di ordinamento penitenziario, fermo restando che le

disposizioni si inseriscono nel contesto di indicazioni dettate dal giudice delle leggi che paiono, a questo collegio, tuttora valide nella parte in cui univocamente, in più occasioni, hanno individuato il giudice di sorveglianza come l'unico giudice specializzato per la gestione delle posizioni giuridiche soggettive dei detenuti in contesto di detenzione, proprio per la specifica funzione di detta magistratura e la particolare e bilanciata valutazione che le eventuali problematiche richiedono in ottica di corretta gestione della pena. Ciò resta tanto più vero là dove la posizione giuridica soggettiva azionata è l'accesso, devoluta ad una cognizione di giurisdizione esclusiva nelle ipotesi di ordinario rapporto privato/pubblica amministrazione.

(8)

Il T.a.r. per il Lazio rimette alla Corte costituzionale il requisito di partecipazione per la selezione per l'insegnamento nelle scuole statali all'estero.

[T.a.r. per il Lazio, Roma, sezione III *ter*, ordinanza 30 settembre 2019, n. 11419 – Pres. f.f. Di Nezza, Est. Masaracchia.](#)

La Sezione ha ritenuto rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 31, comma 2, d.lgs. n. 64 del 2017, laddove si prevede che "Nelle scuole statali all'estero un numero limitato di insegnamenti obbligatori nell'ordinamento italiano può essere affidato a personale italiano o straniero, residente nel paese ospitante da almeno un anno...".

Secondo la Sezione la citata disposizione si porrebbe anzitutto in contrasto con gli artt. 3, 51 e 97 Cost., in quanto “la legge sospettata di incostituzionalità ha introdotto un criterio restrittivo per l’accesso all’impiego pubblico (costituito dal posto di docente delle scuole statali all’estero), avendo previsto che alle relative selezioni possano partecipare solo coloro che risultino residenti da almeno un anno nel Paese estero ospitante. Tale restrizione, a giudizio del Collegio, non appare assistita da adeguate ragioni giustificatrici e finisce con il ridurre in modo arbitrario ed irragionevole la platea dei possibili candidati: non si rinvergono, invero, quelle “peculiari e straordinarie esigenze di interesse pubblico” (cfr. sentt. n. 52 del 2011 e n. 137 del 2013) che, secondo la giurisprudenza della Corte costituzionale, possono consentire legittime deroghe al principio del concorso pubblico; né la restrizione in parola appare propriamente “funzionale” al buon andamento dell’amministrazione scolastica statale all’estero (e, più in generale, al corretto e proficuo raggiungimento degli obiettivi del “sistema della formazione italiana nel mondo”, quali declinati dall’art. 2, d.lgs. n. 64 del 2017, sistema che vede proprio nelle scuole statali all’estero una delle proprie principali articolazioni) in quanto, per un verso, il requisito di residenza è qui imposto per l’insegnamento non delle materie obbligatorie secondo la normativa locale (come è, invece, per la diversa ipotesi di cui al comma 1 dell’art. 31, d.lgs. n. 64 del 2017) ma per l’insegnamento delle materie obbligatorie secondo l’ordinamento italiano – con venir meno, pertanto, di ogni possibile collegamento tra tale insegnamento e l’esperienza “di vita” all’estero che tale requisito sembra voler perseguire – mentre, per altro verso, la stessa conoscenza (da parte del docente che abbia vissuto per almeno un anno nel Paese estero) dell’ambiente locale e di eventuali connesse esigenze ambientali non pare ergersi, nel caso di specie, quale adeguato e ragionevole criterio di preselezione, non apparendo esso in alcun modo ricollegabile, come mezzo al fine, all’assolvimento di un servizio (l’insegnamento delle materie obbligatorie secondo il nostro ordinamento) altrimenti non attuabile o almeno non attuabile con identico risultato, secondo quanto precisato dalla riportata giurisprudenza costituzionale.

Sotto altro profilo, poi, la previsione del requisito della residenza determina una disparità di trattamento tra i candidati, apprezzabile sulla scorta dell'art. 3 Cost.: pur se, secondo la legge (cfr. l'incipit del comma 2 dell'art 31 cit.), gli insegnamenti *de quibus* possono essere affidati sia a personale italiano sia a personale straniero, il requisito in questione finisce con il far prevalere quest'ultima categoria. E' evidente, infatti, che i docenti stranieri, ed in particolare quelli che abbiano la cittadinanza del Paese ospitante, hanno maggiori possibilità di soddisfare il requisito della residenza almeno annuale, rispetto ai docenti italiani che generalmente non vivono all'estero. Di conseguenza, quel requisito finisce per indirizzare le selezioni a vantaggio di coloro che, per ragioni legate alla propria nascita e/o alle proprie origini nel territorio straniero, possano vantare un legame di fatto più forte con quel territorio, e ciò a discapito dei candidati, come gli odierni ricorrenti, che hanno cittadinanza italiana (o di qualsiasi altro Paese): ma senza che la preferenza così accordata a quel legame – come già visto – possa dirsi funzionalmente collegata alle esigenze dell'amministrazione".

Si segnala che la decisione sarà oggetto di apposita News a cura dell'Ufficio studi, massimario e formazione.

Normativa ed altre novità di interesse

(9)

DECRETO LEGISLATIVO 7 ottobre 2019, n. 114 Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, recante codice di giustizia contabile, adottato ai sensi dell'articolo 20 della legge 7 agosto 2015, n. 124. (GU Serie Generale n. 243 del 16-10-2019);

Entrata in vigore del provvedimento: 31/10/2019.